



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
MARIA ANNUNZIATA ASTONE	Membro scelta dall'IVASS
ROSARIA LIMONCIELLO	Componente designata dalle imprese di assicurazione
BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ENRICO CAMILLERI

Riunione del 07/05/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo del 19 gennaio 2026 (e reclamo presentato il 19 febbraio 2025), il ricorrente rappresentava di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale in data 26 gennaio 2025, mentre era alla guida di un'autovettura assicurata per la R.C. Auto con l'impresa resistente.

In particolare, affermava che, procedendo *"a passo d'uomo"* per introdursi in un'area di sosta situata *"a sinistra del [suo] senso di marcia qualche decina di metri immediatamente dopo una curva a 90°"*, era sopraggiunto un altro autoveicolo nel senso opposto di marcia che, *"pur non avendo nessun impedimento visivo"* e *"avendo spazio alla propria destra"*, aveva frenato tardivamente andando ad impattare contro la parte anteriore destra della sua autovettura. Precisava di non avere potuto fare alcunché per evitare l'impatto, se non rimanere fermo per evitare di mettere in pericolo gli altri utenti della strada. Riteneva, inoltre, che l'altro automobilista, (assicurato anch'egli per la R.C. Auto con l'impresa resistente), durante la marcia fosse impegnato in una conversazione telefonica, essendo poi sceso dal veicolo con il telefono cellulare in mano.

Il ricorrente precisava essere intervenuti i vigili urbani sul luogo del sinistro.



Affermava poi di aver provveduto all'apertura del sinistro tramite l'agenzia di riferimento, attivandosi successivamente per ottenere un preventivo di riparazione presso un'autofficina autonomamente reperita, che quantificava i costi di riparazione in euro 3.000,00. Soggiungeva che i periti dell'impresa avevano, per contro, stimato l'entità dei danni nella minor somma di "circa euro 1.300,00" e che il liquidatore dell'impresa gli aveva infine trasmesso un'offerta di pagamento pari al 30% dell'importo valutato in perizia, in esito alle valutazioni della compagnia circa la ripartizione delle responsabilità del sinistro.

Il ricorrente riportava di avere quindi contestato tale valutazione alla compagnia e al liquidatore, ritenendola errata alla luce della dinamica del sinistro e dello stato della segnaletica orizzontale nel luogo dell'incidente. Segnalava che a causa dell'incidente l'impresa gli aveva inoltre applicato condizioni peggiori in sede di rinnovo della polizza.

Concludeva quindi chiedendo:

- la revisione della percentuale di colpa attribuitagli;
- la liquidazione dell'intero importo del danno valutato dal perito dell'impresa, al netto di quanto già ricevuto;
- il "reset" dell'attestato di rischio;
- la restituzione del premio pagato per l'anno 2026;
- la cancellazione di eventuali segnalazioni *"fatte dalla compagnia o chi per lei alle altre assicurazioni"*.

Regolarmente costituitasi nel procedimento, l'impresa faceva preliminarmente presente che il ricorrente risultava semplicemente alla guida del veicolo al momento del sinistro, risultando il mezzo di proprietà del soggetto indicato come cointestatario nel ricorso. Precisava, altresì, di aver gestito la richiesta di risarcimento ex art. 149 CAP e confermava di essere assicuratrice anche dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro.

Eccepiva, quindi, in primo luogo la genericità dei fatti esposti dal ricorrente e contestava, in ogni caso, l'infondatezza delle pretese avanzate; inoltre, l'inammissibilità della domanda di restituzione del premio pagato poiché non presente nel reclamo e, comunque, la genericità e l'infondatezza della stessa.

Quanto alla dinamica del sinistro, rilevava che dal complesso del verbale di accertamento delle autorità intervenute sul luogo del sinistro, dai rilievi fotografici e dalle dichiarazioni raccolte sarebbe emersa la *"esclusiva, o comunque prevalente"* responsabilità del ricorrente, il quale *"nel tentativo di svoltare nel parcheggio che si trovava alla sua sinistra"*, senza avvedersi *"dell'autovettura di controparte che, proveniente dal senso opposto, stava regolarmente circolando sulla propria corsia"*, avrebbe svoltato a sinistra senza dare precedenza ai veicoli provenienti sul lato opposto e invaso improvvisamente l'opposta corsia di marcia. Osservava, inoltre, che a fronte di tale manovra il conducente del veicolo antagonista avrebbe *"anche cercato di mettere in atto una manovra di emergenza [...], ma senza successo"* e che la dinamica sarebbe stata confermata dallo stesso ricorrente, il quale avrebbe confessato alle autorità intervenute sul luogo di essersi accorto *"all'ultimo [...], che sopraggiungeva un veicolo nell'opposto senso di marcia"*.



L'impresa evidenziava, inoltre, che il ricorrente sarebbe stato sanzionato ex art. 154, commi 3-8, del Codice della Strada (C.d.S.) a seguito dei rilievi delle autorità sul sinistro.

In ogni caso, eccepiva il mancato assolvimento dell'onere della prova quanto al danno lamentato.

Tanto premesso, ribadita la correttezza della ripartizione della responsabilità operata nella definizione del sinistro, l'impresa sosteneva la legittimità dell'inserimento dello stesso nell'attestato di rischio e concludeva chiedendo:

- in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile;
- nel merito, il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente faceva presente che i rilievi fotografici eseguiti dalla polizia locale avrebbero mostrato la situazione poco chiara della segnaletica orizzontale sul luogo dell'incidente e che l'altro conducente procedeva verso sinistra, e non verso destra, per evitare l'impatto. Precisava poi come il tenore della propria dichiarazione non implicasse una propria responsabilità e di essere rimasto fermo a causa della impossibilità di eseguire manovre diverse *"in un punto in cui non c'è nessuna linea di mezzzeria tracciata"* ed essendovi comunque sufficiente spazio per il transito sicuro dell'altro veicolo. Osservava poi come la polizia locale non avrebbe neanche rilevato il superamento dei limiti di velocità. Riconosce, infine, di non avere avanzato con il reclamo la richiesta di restituzione del premio pagato, riservandosi di avanzare eventualmente tale pretesa con un ulteriore procedimento.

Ancora in sede di repliche, il ricorrente rinunciava alla domanda di restituzione del premio pagato.

Infine, nelle controrepliche, l'impresa rilevava non offrire, le repliche del ricorrente, alcun elemento idoneo a superare quanto accertato dalle autorità alla luce delle dichiarazioni offerte dai conducenti e dall'esame delle posizioni dei veicoli, così insistendo dunque per le conclusioni rassegnate in sede di controdeduzioni.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio verte sulla contestazione, da parte del ricorrente, circa il criterio di riparto delle responsabilità, adottato dalla impresa in ordine ad un sinistro coperto da polizza R.C. Auto, nonché sulle conseguenti domande, ancora del ricorrente, volte ad ottenere la liquidazione del maggior danno riportato dal mezzo incidentato – rispetto a quello già ristorato dall'impresa – e di modifica dell'attestato di rischio.

Rilievo pregiudiziale assume, nondimeno, la questione, rilevabile d'ufficio, della carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente.

Ed invero, il ricorrente e il cointestatario hanno convenuto l'impresa assicuratrice di un veicolo di proprietà solo del secondo, per sentire pronunciare quanto prima ricordato; senonché, nel mentre si fa palese la diversità di ruoli che proprio ricorrente e cointestatario rivestono rispetto ai fatti di causa, con il primo coinvolto unicamente in veste di conducente, risalta allora la carenza di legittimazione ad agire in capo allo stesso.



Tanto la domanda principale, diretta alla determinazione di un diverso criterio di riparto delle responsabilità nel sinistro, quanto quelle conseguenziali, di liquidazione di un maggior risarcimento per i danni patrimoniali riportati dal mezzo e di revisione dell'attestato di rischio sottendono un interesse non ad altri ascrivibile che al proprietario del veicolo danneggiato.

Ciò è in certa misura riconosciuto dallo stesso ricorrente, allorché sottolinea come i lamentati danni si sarebbero verificati unicamente nella sfera patrimoniale del cointestatario del ricorso, proprietario del veicolo, e non nella propria; di più però, ciò è rilevabile alla stregua dell'inequivoco tenore degli articoli 144 e 134, comma 3, del Codice delle Assicurazioni private (di seguito anche CAP).

A termini della prima disposizione, infatti, il solo *“danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”*: così, essendo qui stati fatti valere unicamente danni materiali al veicolo, il ruolo di danneggiato va senz'altro ascrivito al proprietario del mezzo. Quanto poi alla seconda norma richiamata (art 134, comma 3, CAP), essa esplicitamente prevede che *“La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo”*.

Come chiarito in più occasioni dalla Corte di cassazione, *“[l]a legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”* (cfr. Cass. civ., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951). Ebbene, riscontrandosi la non appartenenza al ricorrente dei diritti azionati, non può che seguire la declaratoria di carenza di legittimazione attiva in capo al medesimo soggetto; non anche tuttavia la declaratoria di inammissibilità del ricorso, stanti i rilievi che seguono.

Risulta infatti in atti la dichiarazione del cointestatario di voler aderire al ricorso presentato dal ricorrente. D'altra parte, essendo il cointestatario l'unico soggetto proprietario del veicolo, è dato identificare in capo a questi la astratta titolarità dei diritti fatti valere (con il ricorso) e che, come detto, sono invece estranei alla sfera soggettiva del ricorrente: il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali riportati dal veicolo e quello alla eventuale modifica correttiva dell'attestato di rischio.

Ebbene, ritiene il Collegio che, in presenza di una dichiarazione esplicita del cointestatario, all'evidenza dotato di legittimazione ad agire, il quale dichiara di voler aderire al ricorso promosso da altro soggetto (ricorrente) che ne sia invece privo, si sia in presenza di una fattispecie riconducibile allo spettro del negozio di ratifica di cui all'art 1399, cod. civ. Dichiarando di voler aderire al ricorso con il quale altri abbia azionato i diritti viceversa solo a sé spettanti, il cointestatario esplicita infatti la volontà di fare propri gli effetti – qui di natura procedimentale – che possano annettersi al ricorso incardinato e di voler dunque coltivare l'azione con quell'atto avviata.

Ulteriore questione pregiudiziale è poi quella concernente la possibilità o meno di decidere sul ricorso unicamente su base documentale. Appuntandosi la domanda principale sulla determinazione di un diverso criterio di riparto delle responsabilità nel sinistro occorso, ritiene il Collegio che non già la documentazione in atti possa consentire di addivenire ad



una pronuncia in proposito, bensì l'acquisizione previa di un accertamento tecnico, che è tuttavia a questo Collegio precluso disporre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 3 e 11, comma 8 del Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito "Decreto"). Ai sensi della prima disposizione (art. 3, comma 3, Decreto) *"le controversie sono esclusivamente documentali"* e l'Arbitro *"non può disporre l'espletamento di perizie tecniche né l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni oral"*; stante invece l'art. 11, comma 8, del Decreto *"il collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso quando, ai fini della decisione, sono necessari gli accertamenti istruttori che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non può disporre"*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da

CONCETTA BRESCIA MORRA